

S. 6682-15

Rg. 64661-13

REP. 1067-15

B

VERSA... CONTRIBUTO

Il Giudice di Pace, Dott. Filippo Coppa, nella causa RG

64661/13

vertente tra

[Redacted]

Car. M. A. L...

VIT.

Car. M. A. L...

CONV.

CONV.

Oggetto: Atto di citazione in opposizione ex art. 615 comma 1 cpc., avverso il provvedimento

097 rurs 283600607 - 097 rurs 0178759 251

Conclusioni: come in atti.

097 rurs 0017900822

All'udienza del 22/1/14, visto l'art. 281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e pertanto va accolta.

In effetti, le deduzioni della parte opponente attengono alla scorretta formazione del procedimento sanzionatorio.

In particolare, non si rinviene agli atti (né al contrario è stato evidenziato ex adverso) la prova che sia stato notificato all'odierno istante l'atto amministrativo presupposto, al fine di consentire, allora, all'autore dell'illecito, di approntare la propria difesa, nel rispetto del relativo principio, costituzionalmente sancito; talchè, evidente si appalesa la deminutio in danno dell'istante medesimo.

Detta circostanza appare assorbente, mentre le ulteriori censure si appalesano in qualche maniera inammissibili.

PQM

Il GdP accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Caricando la parte avversa se
l'atto è illegittimo con l'equivalente in
danno, e 200,00 per compensazione.
E 100,00 per spese attive IVA
e CAA

Il Giudice di Pace

[Redacted Signature Box]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, li

29-01-2015

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE FRS
Maria Victoria ROBLATI